

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Seconda Civile

R.G. n. 297/2025

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto da Antonietta De Cicco e Giovanna Amato ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII;

accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere le istanti residenti a Biban di Carbonera (Tv);

accertato altresì che le istanti (rispettivamente madre e figlia) sono conviventi e dunque legittimate alla proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII;

ritenuto che la domanda sia ammissibile;

verificato infatti che:

- le ricorrenti sono consumatori (entrambe lavoratrici subordinate, i cui debiti non sono connessi all'esercizio di attività d'impresa, nemmeno pregressa) e si trovano in condizione di sovraindebitamento, alla luce della precarietà della loro condizione finanziaria, quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla documentazione depositata (con particolare riferimento all'esecuzione intrapresa dalla società proprietaria dell'immobile dalle ricorrenti precedentemente condotto in locazione, avente titolo nel mancato pagamento dei canoni di locazione, esecuzione che ad oggetto l'immobile acquistato dalla famiglia nel 2015, mediante contratto di mutuo in regolare ammortamento, dalla necessità di ristrutturazione del quale hanno avuto origine la maggior parte delle difficoltà economiche in capo al nucleo familiare), il che rende probabile l'avverarsi dell'incapacità dei debitori di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII;

- le debitrici non sono state esdebitate nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- le debitrici non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, risultando anzi verosimile il fatto che la loro precarietà finanziaria sia dipesa dalle difficoltà economiche insorte a causa della truffa subita in relazione alla necessità di ristrutturazione dell'immobile acquistato per essere destinato ad abitazione familiare, oltre che dai problemi di salute che hanno interessato la ricorrente De Cicco, anche in conseguenza della perdita del marito;

considerata l'istanza di concessione di misure protettive;

ritenuto che la stessa meriti accoglimento e che, in particolare, in funzione della fattibilità del piano e della *par condicio* tra i creditori, debba essere disposta la sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 231/2023 del Tribunale di Treviso, dei

pignoramenti del quinto dello stipendio della ricorrente Amato e della ricorrente De Cicco e delle cessioni delle quote di stipendio della ricorrente Amato, ex art. 70, co. 4, CCII, nonché il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive sul patrimonio delle ricorrenti; letto l'art. 70 CCII;

p.q.m.

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione che precede, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII e li avvisa che, in difetto, le comunicazioni che li riguardano saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico;

- li avvisa inoltre che, nei venti giorni successivi alla comunicazione, potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie;

- dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle ricorrenti e la sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 231/2023 del Tribunale di Treviso, dei pignoramenti del quinto dello stipendio della ricorrente Amato e della ricorrente De Cicco e delle cessioni delle quote di stipendio della ricorrente Amato, fino alla definizione del procedimento.

Treviso, 01/12/2025

Il giudice
dott.ssa Elena Merlo